



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Nivola"- SERRA PERDOSA - IGLESIAS**  
*Via Pacinotti- loc. Serra Perdosa-09016 IGLESIAS*  
tel. 0781/274540  
E-mail [caic887008@istruzione.it](mailto:caic887008@istruzione.it)  
CODICE FISCALE 81002810927  
<https://www.icnivolaiglesias.edu.it>

**STIPULA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**  
**sugli INCARICHI al PERSONALE DOCENTE E ATA**  
**relativi alle ATTIVITA' da RETRIBUIRE con il FONDO DI ISTITUTO**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** il CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006/2009;

**Visto** il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018;

**Visto** il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2020;

**Vista** la legge 20 Maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto siglata in data 23/03/2023 dal Dirigente Scolastico e La RSU;

**Acquisita** la certificazione dell'ipotesi di C.I.I. dai Revisori dei conti con protocollo 2023/03 del 01/04/2023 acquisita al protocollo in data 13/04/2023;

**DETERMINA**

**La Stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2022/2023 come già siglato il 23 marzo 2023.**

**FIRMATO IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Simonetta Vinci**



Firmato da:  
VINCI SIMONETTA  
Codice fiscale: VNCSNT65C41E281B  
14/04/2023 11:02:13



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "Costantino Nivola"**  
Via Pacinotti loc. Serra Perdosa 09016 Iglesias - tel.0781/274540  
E-mail caic887008@istruzione.it –  
Pec: caic887008@pec.istruzione

## IPOtESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 23 marzo 2023, alle ore 11:00, nell'ufficio di Presidenza della Scuola Primaria di Via Pacinotti viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione scolastica "C. Nivola" di Iglesias.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

### PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Vinci Simonetta

*Simonetta Vinci*  
.....

### PARTE SINDACALE

RSU

Lai Paola *Paola Lai* .....

Ruvioli Tiziana *Ruvioli Tiziana* .....

SINDACATI

FLC/CGIL.....

SCUOLA

CISL/SCUOLA *Scuola CISL* .....

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA.....

GILDA/UNAMS .....

SNALS *SNALS* .....

# CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

## TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "C. Nivola" di Iglesias.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2022/23 e i seguenti, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

### Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento o, se concordato con la RSU d'istituto, entro l'avvio della contrattazione integrativa dell'anno successivo.

## TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali la parte pubblica può usufruire dell'assistenza di personale appartenente all'istituzione scolastica, senza oneri per l'Amministrazione.

### **Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato dai lavoratori anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo, l'ora e la durata dello stesso.
5. Qualora la riunione sia convocata in orario in cui una delle RSU sia in servizio, il lavoratore usufruisce dei relativi permessi.

### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
1. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2) ivi comprese di quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020);

- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).


#### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

### CAPO II - DIRITTI SINDACALI

#### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata all'ingresso della sede centrale, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in aula di informatica concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

  
 Paolo da

### **Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo alla scadenza indicata nella circolare stessa, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative i servizi minimi essenziali in caso di sciopero saranno determinati dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione

*Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 5.*

della L. 146/1990 e dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020 (Prot. 0001131/U del 11/02/2021).

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione a partire da una lettera alfabetica estratta.

## **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Programma Annuale dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

### **Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente previa disponibilità delle persone interessate consente l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo. A tal fine si costituisce fondo di riserva di € 500,00
2. Il dirigente può richiedere, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico previa disponibilità.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con le disponibilità del Programma Annuale dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

## **TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.



6

1. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
- l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

### **Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate nell'area riservata del sito istituzionale di norma entro le ore 18.00
2. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
3. Tale formazione va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

### **Art. 18 – Chiusure prefestive**

Ai sensi del comma 3 dell'Art. 36 del DPR n.209/87, allorquando almeno due terzi del personale ATA ne faccia esplicita richiesta scritta, attraverso apposita riunione, espletate le procedure previste dal citato DPR, sarà possibile pervenire alle chiusure prefestive secondo il calendario richiesto. Le giornate durante le quali non si è svolto il proprio servizio, dovranno essere recuperate, fatte salve le esigenze di servizio, fruendo dei riposi compensativi.



## TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI


#### Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022/2023 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
  - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

#### Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
  - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 48.384,71;
  - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 768,11;
  - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.318,17;
  - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.044,16;
  - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 146,74;
  - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.492,48;
  - g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 € 12.389,46;
  - h) per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017 € 0
  - i) per IFTS € 0
  - j).per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)

Si specifica che tali fondi sono gli importi massimi attribuibili da progetto al personale docente ma potrebbero subire decurtazioni in base alle ore effettivamente effettuate e al numero di



alunni coinvolti. Inoltre qualora non siano reperibili all'interno le figure esperte sarà necessario ricorrere a bandi esterni.

k) per la formazione del personale

€ 0

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica e dei compensi

#### finalizzati alla valorizzazione del personale




1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15 (€ 500,00), e dell'indennità di amministrazione dovuta al DSGA (€ 4.410,00), sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70% € 30.432,30 e per le attività del personale ATA il 30% € 13.042,41.
2. Tenuto conto inoltre delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del merito del personale docente, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione, si stabilisce che:
  - le risorse relative alla valorizzazione del merito del docenti (ex art.1, comma 126, L.107/2015) confluiti, per disposizione della L.160/2019 nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono pari a € 12.389,46. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70% € 8.672,63 e per le attività del personale ATA il 30% € 3.716,83.
3. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

### Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse eventualmente assegnate direttamente all'istituto per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

### Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle

  
  
9  


attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:


- a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, referenti) tot € 8.860,00:
- Collaboratori del Dirigente (2 collaboratori, pari compenso per ciascuno): € 5.000,00
  - Responsabili di plesso (3 componenti): € 1.800,00
  - Referente DSA (1 componente): € 450,00
  - Referente bullismo e cyberbullismo (2 componenti) € 555,00
  - Referente Covid (2 componenti compenso rapportato al numero di classi) € 150,00
  - Referente Educazione Civica € 450,00
  - Referente avvio anno scolastico € 280,00
  - Referente tecnico invalsi e informatizzazione prove comuni € 175,00
- b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, gruppi di lavoro e di progetto ecc.), tot 16.075,00 € :
- Segretari – coordinatori secondaria (12 componenti) € 2.520,00
  - Coordinatori scuola primaria (26 componenti) € 4.095,00
  - Coordinatori scuola infanzia (7 componenti) € 1.470,00
  - Coordinatori di dipartimento per area (6 componenti) € 630,00
  - Gruppo rilevazione statistica (max 20 componenti) € 1.200,00
  - Commissione continuità (11 componenti) € 1.155,00
  - Commissione revisione regolamento di disciplina (5 componenti) € 525,00
  - Commissione revisione curriculum di educazione civica scuola secondaria (3 componenti) € 315,00
  - Commissione educazione civica (4 componenti) € 420,00
  - Gruppo di lavoro per l'inclusione (14 componenti) € 1.470,00
  - Tutor Docenti Neoimmessi (5 componenti) € 875,00
  - Commissione Web (2 componenti) € 1.400,00

La referente DSA funge da referente del gruppo di progetto screening DSA senza ulteriore compenso per tale attività. I componenti della commissione valutazione d'istituto collaborano col gruppo rilevazione statistica Invalsi senza ulteriore compenso per tale attività. Eventuali economie verificatesi all'interno delle voci comprese nelle lettere a e b possono essere destinate a retribuire un maggior carico all'interno delle commissioni.

Totale lettere a e b: € 24.935,00

- c. funzioni strumentali al PTOF, viste le delibere del collegio docenti, tot. € 4.318,17
- Nuove tecnologie: per un totale di € 1.439,39
  - Autovalutazione: affidata a 2 docenti per un totale di € 1.439,39
  - Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi di tutto l'istituto: affidata a 2 docenti per un totale di € 1.439,39 + € 560,00 per contatti con Enti Territoriali.
- d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa :€ 12.384,92:  
infanzia (attività funzionali): € 1.509,83  
primaria: € 5.500,06  
secondaria: € 2750,03



Paola dei  
10  
  
Whe Rube

attività di screening DSA (attività funzionali) € 2.100,00  
gestione piattaforma Google workspace for education € 525,00  
indennità viaggi di istruzione (in base al numero notti) €1.225,00

I fondi per i progetti sono ripartiti proporzionalmente al numero di sezioni/classi di ogni ordine di scuola.

Qualora i diversi gradi scolastici non impegnassero tutte le risorse le stesse potranno essere utilizzate per la copertura dei progetti trasversali o di progetti degli altri gradi di scuola.

e. Progetti Aree a rischio: € 146,74  
Progetti Attività di educazione fisica: € 768,11

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale collaboratore scolastico, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a. ricorso alla turnazione e intensificazione del carico di lavoro anche in relazione allo stato attuale di emergenza sanitaria:

n. 16 unità: 10 ore ciascuno totale 160 ore € 2.000,00

n. 12 collaboratori impegnati nella predisposizione dei locali dopo i lavori nei plessi della scuola primaria e secondaria Serra Perdosa: 15 ore ciascuno per 11 unità totale 165 ore € 2.062,50

b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica:

tutti i collaboratori per il supporto all'attività didattica (n. unità 18) 10 ore ciascuno 180 ore 2.250,00

c. collaboratori scolastici della scuola dell'Infanzia di Serra Perdosa 5 ore per 2 unità, per la presenza della sezione con cortile esterno

d. sostituzione colleghi assenti e straordinario progetti ore 259 per € 3.237,50. Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo verranno autorizzate per il tempo necessario al disbrigo delle pulizie.

I collaboratori con incarico part-time accederanno proporzionalmente in base alla tipologia di contratto rispetto alle 36 ore.

I supplenti potranno accedere proporzionalmente al servizio prestatato; il compenso relativo verrà sottratto da quello del relativo dipendente sostituito


3. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale amministrativo, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

e. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica:

Alle assistenti amministrative vengono riconosciute un totale di 160 ore per il supporto ai docenti nelle attività didattiche derivanti dall'attuazione del PTOF da distribuire in maniera proporzionale al servizio svolto. € 2.320,00

f. assegnazione di incarichi per la valutazione e validazione dei titoli GPS. Alle assistenti amministrative vengono riconosciute un totale di ore 30 € 435,00

g. intensivo per attività di sostituzione colleghi assenti totale ore 80 € 1.160,00

 11  
Paolo De...  
Anna Rubia

h. supporto alla funzione strumentale Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi di tutto l'istituto: 15 ore € 217,50

i. monte ore straordinario 203 € 2.943,50

#### **Art. 25 - Conferimento degli incarichi**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti previo accordo sindacale.

#### **Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.


#### **Art. 27 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
- Le risorse disponibili € 2.044,02 per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato: € 2.044,02 per n. 5 unità di collaboratori scolastici.

### **TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **Art. 28 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.



12

### **Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

### **TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, previo accordo sindacale, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previo accordo con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

#### **Art. 31 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone, previo accordo sindacale – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

  
Rob. Lai  
  
Rob. Lai. 13